

A. L. S. S. A.

Associazione Ligure per lo Sviluppo degli Studi Archeoastronomici

Circolare n° 19

Maggio 2014

Soprintendenze e diritti dei ricercatori

All'inizio l'archeoastronomia, soprattutto in Italia, è stata vista con sospetto dagli archeologi in generale e dalle Soprintendenze in particolare. Molto probabilmente questo fatto era dovuto all'idea che molti studiosi si erano fatti di questa nuova materia. Molti di essi associavano l'archeoastronomia ai libri di Peter Kolosimo che intorno agli anni '70-'80 del secolo scorso erano spopolati nelle librerie del nostro Paese, libri che tendenzialmente associavano le incisioni rupestri a rappresentazioni di entità aliene in visita sul nostro pianeta millenni fa. Penso che sia inutile dire che questa non era archeoastronomia, ma tutt'al più qualcosa che potremmo definire un "fantadelirio". Simili libri non sono appannaggio solo del nostro Paese, ma si ripresentano ciclicamente un po' in tutti i Paesi. Vale la pena ricordare ("pena" in tutti i sensi) quelli dell'americano Robert K. Temple che, in base alle conoscenze celesti di una popolazione del Mali – i Dogon – ipotizzò la discesa sulla Terra di una razza aliena proveniente dalla stella Sirio. O quelli più recenti di Zecharia Sitchin, autore di numerosi testi di "archeologia misteriosa" (o meglio "pseudo-archeologia") il quale, in base ad una personale interpretazione di antichi testi sumeri (interpretazione chiaramente non condivisa dalla comunità scientifica), attribuisce la creazione dell'antica cultura sumera ad una presunta razza aliena – gli Elohim (in ebraico) o Anunnaki (in sumero) – provenienti da un ipotetico nono pianeta del sistema solare dal suggestivo nome Nibiru.

Purtroppo – triste a dirsi – l'archeoastronomia soffre della conseguenza di questi atteggiamenti; atteggiamenti che rovinano il campo anche a ricerche serie, condotte con criteri rigorosamente scientifici. Ricordo come monito le parole di Elio Antonello, presidente della Società Italiana di Archeoastronomia in una sua nota, "... *un grosso pericolo in archeoastronomia deriva dalla possibile mancanza di rigore intellettuale, anche in professionisti per i quali ciò non sarebbe giustificato, e il prevalere del desiderio inconscio di credere alla propria immaginazione. Scivolare lungo questa china è molto facile in quanto, essendo il numero di dati a disposizione generalmente molto limitato, sono numerose le ipotesi e teorie più diverse in grado di spiegarli. Non è come in altri campi delle scienze dove i dati abbondano e si può fare sperimentazione in modo da restringere al minimo il numero di teorie.*"¹

Queste reticenze ad accettare l'archeoastronomia a supporto della ricerca archeologica sono state però superate dagli archeologi di molti Paesi. Si parla chiaramente di ricerche fatte seriamente e con metodi scientifici. E i risultati di questo nuovo atteggiamento di collaborazione si sono subito

¹ Elio Antonello, "A proposito di Archeoastronomia", *Giornale di Astronomia*, n. 2, 2010, edito dalla Società Astronomica Italiana (SAIt).

visti. Anche in Italia negli ultimi anni sono nate collaborazioni tra alcune Soprintendenze e Università con gli studiosi di archeoastronomia. Ricordo a tale riguardo l'estrema disponibilità di Filippo Maria Gambari (prima Soprintendente del Piemonte, dal 2008 al 2010 alla Soprintendenza della Liguria e dal 2010 anche Soprintendente dell'Emilia-Romagna) a presentare due opere di archeoastronomia: una curata da Mario Codebò, Henry De Santis e dallo scrivente (*Archeoastronomia: un dibattito tra archeologi ed astronomi alla ricerca di un metodo comune*, 2009) e l'altra di Marina De Franceschini e dello scrivente (*Villa Adriana – Architettura celeste*, 2011) Insomma, è stato ormai accertato che l'astronomia, o meglio l'osservazione del cielo, costituì un tassello essenziale in tutte le culture del mondo, e solo studiando meglio questa interazione si può arrivare ad una più profonda conoscenza di queste antiche popolazioni.

A fronte di queste “aperture mentali” vi sono invece delle “chiusure” da parte di taluni individui all'interno delle Soprintendenze, che rischiano di compromettere seriamente la cultura nel nostro Paese, cultura che – ricordiamolo – include una buona parte dei siti archeologici mondiali, detenendo l'Italia la maggioranza assoluta dei siti archeologici protetti dall'UNESCO. Ricercatori e studiosi seri ed impegnati nel panorama archeologico mondiale – sia italiani che stranieri – si vedono negata la possibilità di effettuare studi, fare rilievi o addirittura di pubblicare foto proprie di siti o reperti archeologici che già da lungo tempo non sono più soggetti ad alcun vincolo da parte della Soprintendenza o che sono apertamente esposte al pubblico. Quando il semplice diniego diventa insufficiente, alcuni si arrogano il diritto di minacciare gli studiosi (che molto spesso si addossano personalmente le spese di questi studi, non essendo sponsorizzati da alcun Ente o Fondazione) pretendendo un pagamento in denaro per fantomatici “diritti” delle immagini pubblicate nelle opere prodotte. Sembra quasi che gli studiosi incorrano in una sorta di “lesa maestà” per avere derubato le Soprintendenze di un loro legale diritto. Ma quali sono i diritti e limiti delle Soprintendenze, sancite dalle leggi dello Stato Italiano? E quali sono i diritti e i limiti degli studiosi e dei liberi ricercatori?

In questa Circolare vedremo di dare una risposta alle suddette domande. Nella prossima parte vedremo alcune considerazioni al riguardo fatte da Felice Costabile, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche e della Scuola di Alta Formazione in Archeologia dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Nell'ultima parte, Henry de Santis ci metterà al corrente di alcune variazioni intervenute di recente nella legislazione vigente in materia.

Giuseppe Veneziano

Soprintendenze: quali diritti e quali limiti? - 1

A chi non è capitato una volta nella vita di trovarsi di fronte a un funzionario di un'Amministrazione Archeologica che gli ha negato la foto o la pubblicazione di un pezzo “perché lo stiamo studiando” o perché “lo sta studiando Tizio”?²

² Cfr. M. Torelli, in *L'archeologia italiana nel Mediterraneo*, a cura di V. La Rosa, Catania 1986, p. 189 s. D. Heilmeyer, in *Atti Convegni Lincei* 93, Roma 1992, p. 10.

Nel 1995 un illustre straniero in Italia, il Direttore del Deutsches Archäologisches Institut Rom, il Prof. Bernard Andreae, mi chiese se la “nuova” legge Ronchey, che disciplinava i diritti di riproduzione dei reperti e degli scavi archeologici, autorizzasse un Soprintendente a vietarne la pubblicazione o a concederla discrezionalmente a chi più gli piacesse, o a pretendere esosi e insostenibili pagamenti per concedere foto. Risposi, conoscendo bene la legge, che in verità essa disciplinava la materia in tutt’altro modo. Egli mi mostrò allora una quantità di lettere di Soprintendenze indirizzate al suo Istituto, che configuravano le tre situazioni descritte. Non ne fui, in fondo, sorpreso, e qualificai i casi sottopostimi come “abusi d’ufficio” o comunque comportamenti illeciti d’altro genere secondo le fattispecie. “*Non dirlo. Sei Direttore di un Dipartimento che si chiama di Diritto dell’Organizzazione Pubblica: scrivilo!*” – mi intimò. Così nacque il primo articolo in materia pubblicato, in italiano e tedesco, su *Römische Mitteilungen*.³

Sette anni dopo, un altro non meno illustre straniero in Italia, il Prof. J. Rasmus Brandt, Direttore dell’Istituto Norvegese di Roma e Presidente dell’Associazione Internazionale di Archeologia Classica, mi chiede un altro intervento sul tema. Vorrei sperare, da italiano, che ciò non sia dovuto allo scarso rispetto della legge, e dell’interpretazione che ne diedi, da parte dei miei connazionali. Ma – ahimè – il sospetto mi viene.

Nel frattempo sono comunque intervenuti alcuni fatti nuovi: le lettere indirizzate nel 1995 da alcuni archeologi di Soprintendenza su quel mio primo articolo, edite su *Klearchos*⁴; una sentenza della Corte di Cassazione italiana nel 1997;⁵ infine la Tavola Rotonda su “*La pubblicazione delle scoperte archeologiche in Italia*” organizzata da Paolo Enrico Arias nell’Accademia Nazionale dei Lincei in quello stesso anno e pubblicata nel 1998.⁶ Il Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.° 490 non presenta invece novità, limitandosi a recepire la precedente normativa. Oggi perciò si può esaminare il problema non solo sotto l’aspetto giuridico, ma anche – per così dire – sociologico e di costume. E, sotto questo profilo, il fenomeno della riserva arbitraria del diritto di pubblicazione dei reperti da parte di archeologi delle amministrazioni museali interessa purtroppo non soltanto l’Italia.

Giuridicamente e amministrativamente non può che ribadirsi quanto già scrissi, sia pure con qualche novità, come vedremo, che rafforza la tutela dei soggetti lesi. Il divieto o la riserva di pubblicazione di materiali archeologici, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, è normalmente, nell’ordinamento italiano, un arbitrio o un abuso in atti d’ufficio, risarcibile quanto al danno civile e talvolta perseguibile anche penalmente. L’ordinamento italiano, come gli altri europei e in genere occidentali, è infatti ispirato dal principio di libertà della ricerca scientifica (art. 33 della Costituzione). L’art. 1 della cosiddetta Legge Ronchey (8 aprile 1994, G.U. 6.05.94 s.g. n. 104) dispone come limite alla concessione del diritto di ripresa fotografica solo le esigenze di tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni culturali in consegna al Ministero. Ciò significa che può legittimamente vietarsi la ripresa fotografica solo quando da essa possa derivare un danno all’oggetto da ritrarre (per esempio a causa di sensibilità del reperto alla luce). Tale disposizione ribadisce l’art. 8 D.P.R. 2 settembre 1971 n.° 1249, il quale prevede che il Soprintendente ... può

³ F. Costabile, *Il “Decreto Ronchey”. Libertà di ricerca e riserva di pubblicazione dei reperti archeologici: normativa e condizioni di legittimità*, RM 102, 1995, separatum, pp. 5-12; ID., *Freiheit der Forschung und Publikationsvorbehalt archäologischer Fundstücke: Gesetzgebung und Bedingungen der Rechtmässigkeit*, ibid., pp. 13-21, con appendice dei decreti 31.01.1994 e 8.04.1994 alle pp. 23-31.

⁴ F. Costabile, *Il diritto allo studio e alla pubblicazione dei reperti archeologici in Italia*, *Klearchos* 35-37, 1993-1995, 137-148, pp. 149-177 (lettera del Soprintendente delle province di Sassari e Nuoro e dei funzionari tecnico-scientifici della Soprintendenza Archeologica della Calabria da p. 168).

⁵ Sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione nr. 93/1997 R.G.N. 2841/93.

⁶ F. Costabile, *Il problema giuridico e amministrativo della priorità delle scoperte archeologiche: libertà di ricerca e riserva di pubblicazione*, in *Tavola Rotonda: La pubblicazione delle scoperte archeologiche in Italia* (Roma 11 dicembre 1977), *Atti dei Convegni Lincei* 144, Roma 1998, pp. 111-113.

vietare la ripresa fotografica quando da questa possa derivare danno all'opera da ritrarre. Tale dettato legislativo esclude perciò ex contrario qualsiasi altra possibilità di divieto, salve particolari esigenze tecniche o di servizio. In quest'ultimo caso, però, il divieto può essere solo temporaneo e di esso, con l'indicazione delle opere e del periodo di proibizione, deve essere data notizia con apposito pubblico avviso all'ingresso dell'Istituto. Una circolare del Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, datata 7 giugno 1995 (prot. 7772) ribadisce inoltre che l'unica imprescindibile condizione al rilascio della concessione di fotografare e pubblicare reperti è la tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni: fatta salva tale esigenza ... è pertanto ammessa qualunque forma, anche commerciale, di utilizzazione dei beni stessi. Già nel 1954 il Ministro all'epoca competente, quello della Pubblica Istruzione, con circolare Direzione Generale Antichità e Belle Arti div. III n. 90 del 5 agosto, stabiliva che ragioni di utilità scientifica e di prestigio nazionale impongono la sollecita pubblicazione di scavi e ritrovamenti archeologici da parte dei funzionari competenti, ai quali spetta di diritto la pubblicazione stessa. In nessun caso la pubblicazione dei reperti dovrà tardare oltre il limite massimo di dieci anni dallo scavo o dalla scoperta. Superato questo termine, il materiale non potrà restare più ragionevolmente sottratto alla libera utilizzazione e trattazione da parte di tutti quegli studiosi qualificati che facciano richiesta di studiarlo e pubblicarlo, e pertanto si riterranno ingiustificate ulteriori riserve di diritti di pubblicazione. Il capo III della c.d. Legge Ronchey stabilisce ora il limite del biennio come riserva delle riprese fotografiche di opere restaurate o di nuova acquisizione, mentre non sono consentite le riprese fotografiche di opere in corso di restauro. A parte tale riduzione del termine decennale a un biennio, le suddette disposizioni conservano piena validità ancor oggi attraverso la recezione nel nuovo Testo Unico.

Risulta perciò evidente la *ratio legis* di tutela della libertà di ripresa e riproduzione fotografica, che limita nel tempo e con sottoposizione a modalità specificamente previste di pubblicità i casi tassativamente enunciati, nei quali si giustifichi il divieto. A fronte dei limiti inequivocabilmente definiti, entro i quali può esercitarsi la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nell'imporre divieti di riproduzione e pubblicazione ai richiedenti, fa fronte il diffuso malcostume a tutti noto, che porta spesso gli archeologi di Soprintendenza a disporre della pubblicazione dei reperti come se si trattasse di beni privati o personali. Oggi però la ricordata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciata nel 1997 con rinvio a giudizio del Soprintendente dell'Emilia Romagna, ha stabilito che può insorgere responsabilità civile e relativo risarcimento del danno in fattispecie concrete, in cui il Soprintendente opponga a un privato il divieto di ripresa fotografica di reperti e scavi archeologici. La Cassazione aveva altresì chiarito in detta sentenza che di norma il diniego dell'autorizzazione amministrativa non consente al privato (che non prospetti specificamente fatti lesivi di diritti soggettivi) di proporre, innanzi al giudice ordinario, azione di risarcimento dei danni contro la pubblica amministrazione. Interviene oggi l'art. 115 del Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.º 490: esso disciplina il cosiddetto uso speciale dei beni culturali, soggetto a provvedimento secondo alcuni di tipo concessorio, secondo altri autorizzatorio⁷, ma comunque non arbitrario, bensì assoggettato ai limiti tipici dell'azione amministrativa così come s'è venuta configurando a partire dalla Legge 241/1990 fino ad oggi; la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei privati richiedenti è ora rafforzata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, che ha sostanzialmente dichiarato risarcibili le lesioni arrecate dalla P.A. non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi.

Inoltre può configurarsi, nel caso concreto di lesione di un diritto soggettivo, anche l'abuso in atti d'ufficio, secondo la nuova formulazione datane dalla Legge 16 luglio 1997 n. 234 (G.U. 25.07.97 s.g. n. 172): il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento ...

⁷ Cfr. Costabile, cit. a n. 2, p. 6 sub 2 (autorizzazione e concessione) e p. 15 sub 2 (Genehmigung und Überlassung).

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il principio di libertà della ricerca scientifica, nonostante sia sancito dalla Costituzione, dalle leggi, dai regolamenti e dalle circolari ministeriali, e per di più sanzionato in sentenze della magistratura, continua a trovare una sorda e subdola resistenza nella parte peggiore dei funzionari archeologi delle Soprintendenze (e non solo italiane). Se in passato gli studiosi restavano vittime passive di tali abusi da parte dei Soprintendenti, oggi il sintomo del cambiamento è dato non solo dalle ripetute richieste, che in sette anni mi sono venute, di illustrare i profili giuridici della materia, ma soprattutto dal rinvio a giudizio di un Soprintendente da parte della Corte di Cassazione. Le reazioni degli archeologi di Soprintendenza, stigmatizzate nelle lettere che ho ricordato all'inizio, benché non sempre prive di qualche ragione, espongono concezioni che, infine, vorrebbero realizzare un vero e proprio privilegio. Il danno che ne deriva alla ricerca scientifica è valutabile dalla quantità di scavi e reperti rimasti inediti così a lungo, che i dati di contesto finiscono poi col perire insieme alla fine biologica degli scavatori.

Ho potuto constatare che il fenomeno è diffuso anche in altri paesi, come la Germania e la Grecia e sarebbe perciò auspicabile una regolamentazione a livello di Unione Europea. La disciplina vigente in Italia necessita per altro di una revisione, che ne semplifichi le pesanti ed equivocate procedure burocratiche: il Testo Unico è stato, sotto questo aspetto, una occasione perduta di riformare in meglio la Legge Ronchey. Ma l'acquisita coscienza dei propri diritti di cittadini e di studiosi da parte dei richiedenti, nonché il ricorso all'Autorità Giudiziaria, segna l'inizio della fine dell'abuso e del privilegio, che hanno accompagnato un buon secolo di storia degli studi archeologici in Italia.

Felice Costabile

(Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Giuridiche
e della Scuola di Alta Formazione in Archeologia
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Soprintendenze: quali diritti e quali limiti? - 2

La fonte normativa attualmente in vigore in materia di Beni Culturali ed Ambientali è il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 denominato *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Con l'entrata in vigore del Codice, avvenuta il 1° maggio 2004, sono da considerarsi abrogate le normative precedenti afferenti al medesimo comparto legislativo.

Gli articoli del Codice, di nostro interesse, che regolano le riproduzioni di beni culturali sono il 107 e il 108. In particolare, l'articolo 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali), dispone che:

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale.

Dall'analisi del 1° comma appare evidente che l'Ente o l'Istituto che ha in consegna il bene (museo, soprintendenza, archivio, ente pubblico territoriale) **può** consentire la riproduzione del bene culturale che ha in consegna.

Si evince quindi un margine di discrezionalità non ben definito, tuttavia, ricadente solo su oggetti mobili o immobili dichiarati "beni culturali" (quindi sottoposti a vincolo), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ed eventuali diritti d'autore ancora vigenti (all'uopo ricordo che il diritto d'autore si estingue decorsi 70 anni dalla morte di quest'ultimo). Il 2° comma si riferisce alle sole riproduzioni effettuate mediante calco o, comunque, che interessino la superficie dell'oggetto, le quali sono regolate da un apposito decreto ministeriale.

L'articolo 108 (Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione) dettaglia maggiormente gli adempimenti necessari affinché la riproduzione possa avvenire:

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.

4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.

6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Dall'analisi del testo emerge che per determinate riproduzioni può essere previsto un canone di concessione, se non addirittura una cauzione a tutela dell'integrità dell'oggetto. L'ammontare del canone dipende, sostanzialmente, dallo scopo per il quale viene chiesta la concessione, le modalità con le quali si effettua la riproduzione e quali benefici economici potrà trarne il richiedente (ad esempio fini pubblicitari, editoriali, ecc).

Il 3° comma, ad elisione di ogni dubbio, chiarisce che nessun canone è dovuto quando la richiesta avvenga per motivi di studio o per uso personale, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. Andranno rimborsate all'amministrazione concedente unicamente le eventuali spese sostenute (ad esempio: il costo della fotocopia o del microfilm quando si chiede ad un archivio/biblioteca la riproduzione di un documento, miniatura, pergamena ecc).

In nuce appare evidente che lo studioso che intenda pubblicare un articolo di tipologia strettamente scientifica, afferente ad un bene culturale dichiarato tale, sia esso mobile o immobile, dovrà chiederne la concessione all'ente depositario ma non dovrà versare ad esso alcun canone che sia diverso dalle **eventuali** spese di copia o strumentali.

Il 6° comma accenna ad un non meglio precisato "provvedimento", regolatore degli importi minimi e massimi dei canoni di riproduzione, che deve essere emesso dall'Amministrazione concedente. In pratica è stata data facoltà ad ogni Soprintendenza di licenziare un proprio tariffario, come confermato dall'articolo 18, 1° comma, lettera f, del D.P.R. 233/2007.

Inizialmente i canoni erano definiti dal D.M. 8 aprile 1994, emesso in funzione dell'abrogata "Legge Ronchey". Il tariffario definito da questo decreto è, in alcuni casi, tuttora utilizzato, poiché sono diversi gli Enti che non hanno ancora approvato un regolamento proprio.

Il D.M. del 1994 fissava quali canoni da corrispondere, per pubblicare fotografie scattate dall'autore a fini editoriali, € 10,33 per ciascuna foto in bianco e nero e in € 51,65 per ciascuna foto a colori, salvo accordi diversi o tariffe forfettarie concordate con l'ente depositario. Tuttavia si aveva la **totale esenzione dai diritti di riproduzione** se il libro era stampato con **tiratura inferiore alle duemila copie** ed aveva un **prezzo di copertina inferiore a 77,47 €**.

Concludendo, per poter pubblicare fotografie di oggetti o monumenti sottoposti a vincolo, è sempre necessario chiedere specifica autorizzazione all'ente che ha in consegna il bene. Tale autorizzazione può (e, sostanzialmente, deve) essere concessa salvo particolari motivi di studio o di ricerca. Se la riproduzione viene effettuata per fini di lucro o comunque diversi dall'uso personale, dalla pubblicazione scientifica o da scopi di valorizzazione, può essere richiesta una somma di denaro. Non essendo previste specifiche sanzioni l'eventuale contenzioso dovrà dirimersi sul piano civilistico.

Henry De Santis